

**CONVENZIONE**  
**tra**  
**PROVINCIA DI COMO**  
**e**  
**AUTORITA' DI BACINO DEL LARIO E DEI LAGHI MINORI**  
**per**  
**LA GESTIONE DEI SERVIZI DI PULIZIA DEI LAGHI, DI SFALCIO MACROFITE ED**  
**IL SUPPORTO ALLE AZIONI DI DISINQUINAMENTO IDROCARBURI DELLE**  
**ACQUE SUPERFICIALI**

**CONSIDERATO CHE**

- ai sensi dell'art. 43 comma 1 lettera e) della Legge Regionale 12 dicembre 2003 n. 26 e successive modifiche ed integrazioni, alla Provincia spetta la realizzazione di programmi, progetti e interventi connessi alla tutela degli ambienti lacustri e fluviali compromessi da attività antropiche o da eventi naturali, nonché l'attribuzione delle competenze ex Art. 43 comma 1 lett. f) della medesima Legge Regionale, relative all'asportazione e smaltimento degli idrocarburi immessi nelle acque dei laghi e dei fiumi, salvo le normali perdite dei natanti, qualora i responsabili della contaminazione non provvedano ovvero non siano individuabili;
- con Delibera di Consiglio Provinciale n. 33477/66 di reg. del 27/09/2004 è stato approvato il primo programma provinciale per la tutela degli ambienti lacustri e fluviali compromessi da attività antropiche o da eventi naturali;
- la graduale applicazione delle disposizioni normative di riordino e trasformazione delle Province, contenute nella Legge n. 56/2014, hanno comportato un significativo ridimensionamento delle capacità operative e finanziarie dell'Ente, tale da non consentire la regolare prosecuzione dei servizi sino ad ora svolti, obbligando la Provincia a modificare il programma di cui al punto precedente con Deliberazione di Consiglio Provinciale n. 4 del 23 febbraio 2016, che prevede il ricorso ad intese e accordi con soggetti esterni quali forme in base alle quali gestire prioritariamente i servizi;
- con Deliberazioni di Consiglio Provinciale n. 35 del 27/07/2009, n. 65 del 27/07/2011, n. 34 del 8/10/2013, n. 26 del 21/07/2015, n. 41 del 5/11/2015, n. 32 del 25/07/2016 e n. 54 del 29/11/2017 sono state approvate successive Convenzioni in scadenza al 31/12/2019 tra Provincia di Como e Autorità di Bacino del Lario e dei Laghi Minori, concernenti lo svolgimento sinergico del servizio di pulizia del Lario e sfalcio macrofite sui laghi minori mediante l'impiego di tre battelli spazzini di proprietà provinciale ed affidati in comodato all'Autorità di Bacino stessa;
- verificata la piena validità della sinergia scaturita dalla collaborazione già esistente tra Provincia di Como e Autorità di Bacino del Lario e dei Laghi Minori, preso atto delle circostanze di forza maggiore precedentemente esposte, l'Autorità di Bacino stessa si rende disponibile a proseguire nella gestione operativa delle azioni di tutela degli ambienti lacustri per un ulteriore periodo di due anni, fatta salva la rimodulazione delle azioni in conseguenza di un'eventuale ripresa dell'operatività provinciale;
- l'Autorità di Bacino, per le esigenze operative rappresentate dalla Provincia di Como, si rende inoltre disponibile a supportare logisticamente la Provincia stessa nell'ambito delle azioni di rimozione degli idrocarburi dalle acque superficiali;

Tutto ciò premesso,

tra

la Provincia di Como, di seguito denominata Provincia, in persona del Dirigente del Settore Tutela Ambientale e Pianificazione del Territorio Dr. Franco Binaghi

e

l'Autorità di Bacino del Lario e dei Laghi Minori, di seguito denominata Autorità di Bacino, in persona del Direttore Dr. Alessandro Falanga

### SI CONVIENE E SI STIPULA QUANTO SEGUE

#### Art. 1. – PREMESSE

- ◆ Le premesse formano parte integrante della presente convenzione.

#### Art. 2. – OGGETTO

- ◆ La presente convenzione disciplina la gestione delle operazioni di pulizia dai detriti galleggianti e di sfalcio delle macrofite nell'ambito territoriale dei comuni aderenti dei laghi di competenza dell'Autorità di Bacino ed il supporto operativo fornito alla Provincia per le azioni di disinquinamento idrocarburi delle acque superficiali oggetto di sversamenti accidentali.

#### Art. 3 – OBBLIGHI DELLE PARTI

- ◆ Allo scopo di attuare le azioni di cui al punto precedente, l'Autorità di Bacino del Lario e dei Laghi Minori assume l'onere gestionale dei seguenti mezzi provinciali necessari all'espletamento dei servizi di cui al precedente Art. 2:
  - battello spazzino tg. 3003 CON
  - battello spazzino tg. 3013 CON
  - battello anfibo per lo sfalcio tg. 3014 CON
  - imbarcazione Molinari 435 tg. 0003 CON
  - autocarro Mitsubishi L200 tg. CD558DF
  - rimorchio per trasporto imbarcazioni tg. CO 015357.

Le imbarcazioni, i mezzi e le attrezzature di cui sopra saranno oggetto di contratto di comodato gratuito per tutta la durata della presente convenzione. Si dà atto che l'imbarcazione Molinari 0003 CON, necessaria per gli interventi di disinquinamento idrocarburi, sarà utilizzata in caso di necessità e previo preavviso, anche da personale incaricato dalla Provincia. L'Autorità organizza e si impegna a provvedere alla pulizia dai detriti e dai rifiuti galleggianti le porzioni del Lario ricomprese nell'ambito territoriale dei comuni aderenti all'Autorità di Bacino all'interno della Provincia di Como che, interessate da sbocchi fluviali e/o particolari flussi idraulici o eolici, richiedono prioritariamente tali interventi. La gestione dei materiali raccolti di origine naturale dovrà essere impostata, a cura dell'Autorità di Bacino, massimizzando il recupero del legname per gli usi consentiti e riducendo al minimo la quota di scarti da avviare a smaltimento. Gli interventi manutentivi o gli adeguamenti funzionali dei mezzi operati autonomamente dall'Autorità di Bacino dovranno essere preventivamente comunicati alla Provincia. I costi di smaltimento del materiale raccolto, di approvvigionamento carburante, di manutenzione

ordinaria e straordinaria o adeguamenti funzionali del mezzo sono posti in capo all'Autorità di Bacino. Nell'ambito del supporto logistico alle azioni provinciali di disinquinamento idrocarburi, l'Autorità di Bacino provvede inoltre ad individuare e a predisporre, d'intesa con la Provincia, tre depositi permanenti di materiali necessari all'esecuzione degli interventi di disinquinamento, rispettivamente ubicati nel basso, medio ed alto Lario. La Provincia, al fine di supportare l'Autorità di Bacino nelle azioni oggetto della presente intesa, rimborsa alla stessa, dietro presentazione di idonea documentazione, i costi sostenuti per acquisto materiali, manutenzione ordinaria e straordinaria dei mezzi, gestione del servizio e dei depositi e ogni altro onere connesso al servizio di cui trattasi, sino alla concorrenza massima di € 80.000,00 nel periodo di vigenza della presente Convenzione.

#### Art. 4 – MODALITA' DI EFFETTUAZIONE DEI SERVIZI DI PULIZIA DEI LAGHI E DI SFALCIO MACROFITE

- ◆ Allo scopo di consentire una gestione razionale delle operazioni oggetto della presente intesa, l'Autorità di Bacino opera in piena autonomia organizzativa. È responsabilità dell'Autorità di Bacino provvedere ad organizzare le attività nel rispetto delle normative vigenti in materia ambientale, antinfortunistica e di navigazione nelle acque interne, adottando inoltre ogni buona pratica nell'uso dei mezzi per preservarne l'integrità. La gestione dei materiali raccolti dovrà essere orientata alla massima resa di tutto ciò che è recuperabile. Resta inteso che la Provincia è tenuta indenne da ogni qualsiasi responsabilità per danni a cose e/o persone che si dovessero accidentalmente verificare nel corso delle azioni gestite dall'Autorità di Bacino.

#### Art. 5 - ORGANIZZAZIONE DEL SUPPORTO ALLE AZIONI DI DISINQUINAMENTO IDROCARBURI SULLE ACQUE SUPERFICIALI

- ◆ L'Autorità di Bacino, d'intesa con la Provincia, definisce la localizzazione dei tre depositi di materiale antinquinamento di cui al precedente Art. 3. I siti dovranno essere facilmente accessibili con mezzi di carico e possibilmente prossimi a luoghi idonei per l'approdo dell'imbarcazione di servizio, con spazi sufficienti all'immagazzinaggio e dotati di accesso con chiave da consegnare agli addetti provinciali. Le località di ormeggio e stazionamento del natante Molinari sarà altresì concordata congiuntamente ed il relativo impiego dell'imbarcazione dovrà essere comunicato all'altra parte per evitare sovrapposizioni. In caso di necessità di impiego simultaneo del natante, ha la priorità l'utilizzo per disinquinamento. Ogni onere economico conseguente, compresa la gestione del parco mezzi e natanti, sarà coperto dalla Provincia con la messa a disposizione della somma di cui al precedente Art. 3.

#### Art. 6 – BASE OPERATIVA DEI NATANTI IN COMODATO

- ◆ Nell'ambito della presente Convenzione rientra la piena disponibilità in capo all'Autorità di Bacino degli ormeggi abitualmente utilizzati per la sosta dei natanti oggetto di comodato dalla Provincia. L'Autorità di Bacino può procedere ad individuare diversi punti di stazionamento del natante stesso, purché ciò avvenga senza oneri e responsabilità in capo alla Provincia e nella salvaguardia dell'integrità del mezzo. Nell'ambito della collaborazione tra gli Enti sottoscrittori, l'Autorità di Bacino mette a disposizione della Provincia, previo accordo, un punto di ormeggio anche temporaneo per natanti provinciali non oggetto del presente accordo.

#### Art. 7 – COORDINAMENTO

- ◆ Il coordinamento e la verifica della esecuzione della presente convenzione sono demandati ai dirigenti dei settori competenti, rispettivamente della Provincia e dell’Autorità di Bacino, o loro delegati.

Art. 8 – DURATA

- ◆ La durata della presente convenzione è stabilita in ventiquattro mesi decorrenti dal giorno 1 gennaio 2020. È fatta salva la possibilità di rimodulazione delle azioni, previo accordo tra le parti, in conseguenza di un’eventuale ripresa dell’operatività provinciale.

Como,

Per la Provincia di Como  
IL DIRIGENTE DEL SETTORE  
TUTELA AMBIENTALE  
E PIANIFICAZIONE DEL TERRITORIO  
(Dr. Franco Binaghi)

Per l’Autorità di Bacino del Lario e dei Laghi Minori  
IL DIRETTORE

(Dr. Alessandro Falanga)

Documento sottoscritto digitalmente in conformità al DPCM 13/01/2004 e del CNIPA 4/2005